

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Saras Energía SA / Administración del Estado

(Causa C-561/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2012/27/UE — Articolo 7, paragrafi 1, 4 e 9 — Articolo 20, paragrafi 4 e 6 — Promozione dell'efficienza energetica — Regime obbligatorio di efficienza energetica — Altre misure politiche — Fondo nazionale per l'efficienza energetica — Istituzione di un tale fondo quale principale misura di adempimento degli obblighi di efficienza energetica — Obbligo contributivo — Designazione delle parti obbligate — Distributori di energia e/o società di vendita di energia al dettaglio)

(2018/C 352/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Saras Energía SA

Convenuta: Administración del Estado

con l'intervento di: Endesa SA, Endesa Energía SA, Endesa Energía XXI SLU, Viesgo Infraestructuras Energéticas SL, Hidroeléctrica del Cantábrico SAU, Nexus Energía SA, Nexus Renovables SLU, Engie España SL, Villar Mir Energía SL, Energy VM Gestión de Energía SLU, Estaciones de Servicio de Guipúzcoa SA, Acciona Green Energy Developments SLU, Fortia Energía SL

Dispositivo

- 1) Gli articoli 7 e 20 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che istituisce, come modalità principale di adempimento degli obblighi di efficienza energetica, un regime di contribuzione annuale a un fondo nazionale per l'efficienza energetica, a condizione, da un lato, che detta normativa garantisca la realizzazione di risparmi energetici in misura equivalente ai regimi obbligatori di efficienza energetica che possono essere istituiti a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva e, dall'altro, che siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafi 10 e 11, della stessa direttiva, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.
- 2) L'articolo 7 della direttiva 2012/27 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone obblighi di efficienza energetica solo a determinate imprese del settore dell'energia, a condizione che la designazione di dette imprese come parti obbligate si basi effettivamente su criteri oggettivi e non discriminatori indicati esplicitamente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

⁽¹⁾ GU C 22 del 23.1.2017.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 agosto 2018 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo] — TGE Gas Engineering GmbH — Sucursal em Portugal / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-16/17) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Detrazione dell'imposta assolta a monte — Nascita e portata del diritto a detrazione]

(2018/C 352/05)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti

Ricorrente: TGE Gas Engineering GmbH — Sucursal em Portugal

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositivo

Gli articoli 167 e 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, e il principio di neutralità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che l'amministrazione tributaria di uno Stato membro consideri che una società che ha la propria sede in un altro Stato membro e la succursale che essa possiede nel primo dei detti Stati costituiscono due soggetti passivi distinti sulla base del rilievo che tali soggetti hanno ciascuno un numero di identificazione fiscale e, per tale ragione, neghi alla succursale il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle note di addebito emesse da un consorzio sinergico di imprese di cui detta società, e non la sua succursale, è membro.

⁽¹⁾ GU C 104 del 3.4.2017.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Austria) — VTB Bank (Austria) AG /
Finanzmarktaufsichtsbehörde**

(Causa C-52/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 2013/36/UE — Articoli 64, 65 e 67 — Regolamento (UE) n. 575/2013 — Articolo 395, paragrafi 1 e 5 — Vigilanza sugli istituti di credito — Poteri di vigilanza e di irrogare sanzioni — Limiti delle grandi esposizioni — Normativa di uno Stato membro che prevede la tassazione degli interessi in caso di superamento di tali limiti — Regolamento (UE) n. 468/2014 — Articolo 48 — Ripartizione delle competenze tra la Banca centrale europea (BCE) e le autorità nazionali — Procedura di vigilanza formalmente avviata)

(2018/C 352/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: VTB Bank (Austria) AG

Convenuto: Finanzmarktaufsichtsbehörde

Dispositivo

1) L'articolo 64 e l'articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, e l'articolo 395, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale, in caso di superamento dei limiti di esposizione di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento n. 575/2013, un addebito di interessi sia imposto automaticamente all'ente creditizio, anche se quest'ultimo soddisfa le condizioni di cui all'articolo 395, paragrafo 5, di detto regolamento, che consentono a un ente creditizio di superare tali limiti.